

ASSICURAZIONE (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile: circolazione stradale  
danni - risarcimento del danno - veicolo non identificato - prova - denuncia/querela -  
automatismo - esclusione - libero convincimento del Giudice

Codice Civile, art. 2054 c.c.

Codice Civile, art. 2729 c.c.

Codice Civile, artt. 113 e 116 c.p.c

Art. 19, comma 1, lett. a) della Legge n. 990/1969

Nessun automatismo, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, scatta in caso di allegazione o meno agli atti di apposita denuncia/querela al fine di provare che la fattispecie concreta sia riconducibile o meno a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, vigendo in tali casi il principio del libero convincimento del giudice. Pertanto, l'esistenza o meno della denuncia/querela va ad inserirsi all'interno del complessivo quadro probatorio. Di guisa che, nell'ipotesi di omessa denuncia/querela, la sussistenza della riconducibilità del caso concreto a quella di danno cagionato da veicolo sconosciuto ben può essere provato in altri modi, salva la possibile valenza sintomatica.

Tribunale di Torre Annunziata - Giud. dott. Barbato - sentenza del 14/02/2017

ASSICURAZIONE (Contratto di) - Assicurazione della responsabilità civile: circolazione stradale danni - risarcimento del danno - veicolo non identificato - prova - denuncia/querela - automatismo - esclusione - libero convincimento del Giudice

Codice Civile, art. 2054 c.c.

Codice Civile, art. 2729 c.c.

Codice Civile, artt. 113 e 116 c.p.c

Art. 19, comma 1, lett. a) della l., n. 990/1969

E' onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a, L. 990/1969 di provare che il sinistro si sia verificato per la condotta colposa o dolosa del veicolo o natante che l'ha investito e che il conducente sia rimasto sconosciuto. Per l'accertamento di quest'ultimo requisito va escluso ogni automatismo derivante dalla presentazione od omissione della denuncia/querela all'autorità competente. Difatti, la presenza agli atti della denuncia/querela, sottoposta al vaglio del principio del libero convincimento del giudice, può essere considerata idonea qualora le caratteristiche del caso concreto e il complessivo quadro probatorio integra la prova dell'avvenuto sinistro. Il difetto della denuncia, invece, seppur sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato, non preclude al danneggiato la possibilità di provare il fatto in altro modo.